

FOGLIO INFORMATIVO PER LA COSTITUZIONE DI GARANZIA REALE

INFORMAZIONI SU SELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)

Denominazione legale	SELLA LEASING S.P.A.
Sede legale ed amministrativa	VIA ITALIA 2 13900 BIELLA - BI
Numero di telefono	015.25288.1
Numero di fax	015.35804.99
Sito internet	www.sellaleasing.it
E-mail	info@sellaleasing.it
Cod. ABI	14200
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli	00528570021

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (sezione 1 - bis)

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.
Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.
Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 - Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Società iscritta all'albo delle Banche - ABI 03599
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale e Direzione Generale: Trento - Via Segantini, 5 - Tel. +39 0461 313111 - Fax +39 0461 313119 -
www.cassacentrale.it

Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' UNA GARANZIA REALE (sezione 2)

CARATTERISTICHE

Con il rilascio di questa garanzia, che può avere ad oggetto beni immobili, beni mobili o crediti, il garante assicura a SELLA LEASING S.P.A. il pagamento del credito vantato verso il debitore principale e derivante dal contratto di locazione finanziaria, con preferenza rispetto agli altri creditori. Le garanzie reali che SELLA LEASING S.P.A. può richiedere ai propri clienti sono: il pegno e l'ipoteca.

Pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia che può avere ad oggetto beni mobili oppure crediti.
La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con atto scritto e con la consegna a SELLA LEASING S.P.A. della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Se oggetto del pegno è un credito, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.
Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca depositaria secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e Testo Unico Finanza).

Ipoteca

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia costituito su beni iscritti nei pubblici registri (immobili, imbarcazioni, veicoli, ecc.): per l'esistenza dell'ipoteca è necessaria la sua iscrizione nei pubblici registri del luogo dove si trova il bene. L'ipoteca consente al creditore, se il debitore principale non adempie spontaneamente alle proprie obbligazioni, di soddisfare il credito espropriando il bene ipotecato o vendendolo. L'ipoteca si estende alle pertinenze, accessori e altri diritti relativi al bene ipotecato, nonché alle nuove eventuali costruzioni realizzate sull'immobile o miglioramenti del bene mobile.

Rischi contrattuali

Sul piano contrattuale tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento da parte del debitore principale, SELLA LEASING S.P.A. può espropriare, vendere o far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia per il soddisfacimento del proprio credito.

CHE COS'E' UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)

CARATTERISTICHE

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il Concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'Utilizzatore che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l'obbligo di restituirlo. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease back). Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore dovrà alternativamente restituire il bene o esercitare il diritto di diventarne proprietario mediante il pagamento del diritto di opzione.

Aggiornato al 01/10/2019

RISCHI TIPICI

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:

Rischi contrattuali

L'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

L'Utilizzatore non può cedere il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente; qualora il Concedente autorizzi la cessione, ai sensi dell'art. 1408 secondo comma c.c., l'Utilizzatore non è liberato da tutte le obbligazioni contrattualmente previste salvo che il Concedente lo preveda espressamente. Il Concedente può quindi agire nei confronti del Cedente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora il Cessionario risulti inadempiente alle obbligazioni assunte.

Rischi economico-finanziari

L'Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, i canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri qualora l'Utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l'Utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, egli non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Inoltre, se l'Utilizzatore non riveste la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente il Tasso Leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, al verificarsi dell'aumento della differenza di rendimento tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco pari o superiore a 150 bps (rilevabile su "Il Sole 24 ore") rispetto al valore di tale differenza alla data di stipula del presente contratto. In tal caso, il Concedente può variare il Tasso Leasing nella misura massima di 0,10 punti percentuali per ogni variazione di 10 bps del differenziale tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE (sezione 3)

Le spese e gli oneri fiscali di qualunque genere che la SELLA LEASING S.P.A. dovesse sostenere in relazione al presente atto, anche in caso d'uso, sono a carico del costituente il pegno.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 4)

Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di locazione finanziaria:

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: L'Utilizzatore non ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il contratto si considera concluso con la restituzione del bene o con il pagamento del diritto di opzione contrattualmente previsto da parte dell'Utilizzatore. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data della del pagamento del diritto di opzione ed ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo, entro trenta giorni, trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene.

All'atto del trasferimento della proprietà all'Utilizzatore, l'eventuale garanzia rilasciata dal garante a favore di SELLA LEASING S.P.A. sarà annullata.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione: Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo SELLA LEASING S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella - BI, oppure tramite e-mail agli indirizzi: reclami@sellaleasing.it - sellaleasing.reclami@pec.sella.it.

L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure telefonare al numero verde 800 19 69 69;
- Oppure, nel caso si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma (tel. 06-67482, e-mail associazione@conciliatorebancario.it).

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

Concedente	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
Garante	è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di SELLA LEASING S.P.A.
Debitore principale o Utilizzatore	è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di SELLA LEASING S.P.A.
Soggetto convenzionato	è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, editore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti
Canone	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria

Aggiornato al 01/10/2019

<i>parametro di indicizzazione</i>	è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
<i>strumenti finanziari</i>	azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento, titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza
<i>strumenti finanziari dematerializzati</i>	strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili